



DECRETO N. ⁴⁸ DEL 29 GIU. 2018

OGGETTO: HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5. Impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova.

Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.2 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. Aggiornamento del decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si procede all'aggiornamento con contestuale modifica del provvedimento di AIA per la correzione di errori materiali negli Allegati B e C, nonché per meglio precisare i contenuti dei punti 23 e 47 della medesima autorizzazione.

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- PREMESSO** che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017 è stata rilasciata alla società HestAmbiente s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro a Padova;
- VISTO** il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 2 del 08.01.2018 che aggiorna il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 1701 del 29.12.2017 (acquisita al prot. regionale n. 2517 del 03.01.2018), con cui la Società ha chiesto di modificare il punto 23 dell'atto autorizzativo, riguardante il termine per la trasmissione della relazione sintetica finalizzata a descrivere gli inconvenienti o incidenti occorsi, oppure i superamenti dei parametri in continuo, nonché gli interventi adottati per il ripristino delle condizioni di normalità;
- CONSIDERATO** che la nota al punto precedente richiedeva inoltre la modifica della prescrizione n. 47, lett. *f*) del provvedimento di AIA, oltre alla correzione di alcuni errori materiali presenti all'**Allegato B**;
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 1702 del 29.12.2017 (acquisita al prot. regionale n. 2518 del 03.01.2018), con cui la Società ha chiesto la modifica non sostanziale della prescrizione n. 47, lett. *b*) del provvedimento di AIA, Decreto n. 78/2017,
- VISTA** la nota prot. n. 79064 del 28.02.2018, con cui la Direzione Ambiente ha risposto alle succitate richieste accogliendo la proposta di modifica non sostanziale formulata con nota prot. n. 1701 del 29.12.2017 e respingendo invece la proposta di modifica della prescrizione n. 47, lett. *b*) del decreto n. 78/2017, perché non conforme all'intervenuta regolamentazione regionale, DGR n. 119/2017;
- CONSIDERATO** che la succitata comunicazione chiedeva ad ARPAV e Provincia di esprimere, entro 30 giorni, un proprio parere rispetto alle modifiche prospettate, invitando inoltre la ditta a trasmettere la planimetria aggiornata da sostituire nell'**Allegato C** del provvedimento autorizzativo;

- VISTA la nota prot. n. 601 del 18.04.2018 (acquisita al prot. regionale n. 146982 del 19.04.2018), con cui Hestambiente Srl ha trasmesso la planimetria aggiornata e corretta dell'Allegato C al provvedimento di AIA;
- RILEVATO che non sono giunte osservazioni da parte di ARPAV e Provincia sulle modifiche "non sostanziali" assentibili, evidenziate nella nota della Direzione Ambiente prot. n. 79064 del 28.02.2018, si ritiene di procedere con l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

DECRETA

1. di modificare il punto 23 del Decreto n. 78 del 06.09.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio come di seguito specificato:

"23. Nei casi di cui al precedente punto, entro le 48 ore successive all'evento, il Gestore è tenuto a fornire a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova una relazione che in modo sintetico descriva l'evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità. Nel caso in cui l'incidente avvenga di venerdì o in giornata prefestiva la citata relazione dovrà essere prodotta entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo."
2. di modificare il punto 47, lett. b) e f) del Decreto n. 78 del 06.09.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio, come di seguito specificato:

"b) i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;"

"f. la Ditta è tenuta ad assicurare che tutti i contenitori di rifiuti pericolosi di natura sanitaria siano contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui recipienti stessi. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di opportuna cartellonistica indicante la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti; in ogni caso il deposito preliminare e/o messa in riserva dei medesimi non deve, di norma, superare i 5 giorni dal ricevimento;"
3. di sostituire l'allegato B e l'allegato C dell'autorizzazione integrata ambientale, Decreto n. 78 del 06.09.2017, con i rispettivi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di fare salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, al Comune di Padova, alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP di Padova, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

7. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

dott. Alessandro Benassi

IL DIRETTORE VICARIO
Ing. Luigi Fortunato

Direzione Ambiente
Il Direttore Ing. Luigi Fortunato

U.O. Ciclo dei rifiuti
Direttore ad interim: Dott. Paolo Campaci

Affesto che la presente copia, composta
di n° 3 pag / 2 fogli, è conforme
all'originale conservato agli atti. + 2 Allegati
Venezia, 26.07.2018





Allegato B al Decreto n. 48 del 29 GIU. 2018


Quantitativi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto.

| Riferimento in planimetria (allegato C) | Rifiuto in ingresso | mc | tonnellate |
|---|---------------------|--------|------------|
| 1 | Fossa L1 + L2 | 1.000 | 10.000 |
| 2 | Fossa L3 | 20.000 | |
| 3 | Rifiuti Sanitari | 200 | 20 |

| Riferimento in planimetria (allegato C) | Rifiuto prodotti | CER | mc | tonnellate |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----|------------|
| 4 | Scorie L1 + L2 | 190112 | 60 | 1.900 |
| 5 | Scorie L3 | 190112 | 900 | |
| 6 | Ceneri (L1, L2 e L3) in sili | 190113 | 620 | 380 |
| 7 | Ceneri (L1, L2 e L3) in big bags | 190113 | 200 | 120 |
| 8 | Sabbie da pulizia caldaie | 120117 120116* | 50 | 30 |
| 9 | Fanghi da depurazione | 190813* | 20 | 40 |
| 10 | Refrattari da demolizione | 161106 161105 * | 20 | 40 |
| 11 | Materiale isolante da coibentazione | 170604 170603 * | 30 | 10 |
| 12 | Rottame ferroso | 170407 190102 | 30 | 60 |
| 13 | Rifiuto non conforme | da assegnare | 20 | 30 |
| 14 | Legno da imballaggi | 150203 | 10 | da stimare |
| 15 | Oli esausti | 130205* | 2 | 0,7 |
| 16 | Batterie usate | 160601* | 1 | Circa 1 |
| 17 | Neon | 200121* | 1 | 0,2 |
| 18 | Assorbenti e stracci | 150202* | 5 | 1 |

Note:

- 3 - Sanitari: non esiste un vero e proprio stoccaggio: possono rimanere depositati all'interno di opportuni cassoni chiusi (o casse mobili) scatoloni per le fasi operative (2-5 gg); i cassoni vengono alloggiati in vani chiusi o comunque coperti.
- 8 - Sabbie da pulizia caldaie: big bags 25 + 25 big bags (stoccaggio L1 - L2 + stoccaggio L3) pari a circa 30 t
- 9 - Fanghi da depuratore: 2 cassoni scarrabili pari a circa 40 t
- 10 - Refrattari da demolizione: 2 cassoni scarrabili pari a circa 40 t
- 11 - Materiale da coibentazione: circa 30 big bags pari a circa 10 t
- 12 - Rottame ferroso: 2 cassoni scarrabili pari a circa 60 t
- 13 - Rifiuto non conforme: 2 cassoni scarrabili pari a circa 30 t
- 14 - Legno da imballaggi: 1 cassone scarrabile
- 15 - Oli esausti in opportuno deposito
- 18 - Assorbenti e stracci da attività manutentive: circa 5 Big Bag



LEGENDA :

- ① POSIZIONE 1: fosso contenimento rifiuti L1 e L2
- ② POSIZIONE 2: fosso contenimento rifiuti L3
- ③ POSIZIONE 3: rifiuti ospedalieri
- ④ POSIZIONE 4: deposito scorie bacino Linee 1-2, davanti edificio vecchi spogliatoio
- ⑤ POSIZIONE 5: deposito scorie Linea 3, limite est del fabbricato "corpo fossa"
- ⑥ POSIZIONE 6: deposito cenere Linea 1, 2, 3
- ⑦ POSIZIONE 7: deposito cenere in big bags
- ⑧ POSIZIONE 8: deposito sabbie da pulizia caldaia, zona centrale del fabbricato "corpo fossa" Linea 3, lato nord
- ⑨ POSIZIONE 9: deposito fanghi da depurazione acque, zona ovest dell'impianto, adiacente alla cabina elettrica
- ⑩ POSIZIONE 10: deposito resistenti calce, zona centrale dell'impianto, su lato ovest del piazzale di manovra
- ⑪ POSIZIONE 11: deposito materiale isolante, zona centrale del fabbricato "corpo fossa" Linea 3, lato nord
- ⑫ POSIZIONE 12: deposito ferro e acciaio, zona sud dell'impianto, adiacente all'ingresso da argine Fivengo
- ⑬ POSIZIONE 13: deposito rifiuto non conforme, zona sud dell'impianto, piazzale fosse scorie rifiuti
- ⑭ POSIZIONE 14: deposito legno da imballaggio, zona sud dell'impianto, piazzale fosse scorie rifiuti
- ⑮ POSIZIONE 15: deposito scarti olio minerale, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
- ⑯ POSIZIONE 16: deposito bottiglie di piumbo, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
- ⑰ POSIZIONE 17: deposito neon, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino

